



NEWS

# Euroconference

**Edizione di martedì 9 Settembre 2025**

## **CASI OPERATIVI**

**Conseguenze dell'errore nella determinazione del concordato**  
di Euroconference Centro Studi Tributari

## **GUIDA AGLI ADEMPIMENTI**

**Credito d'imposta 5.0 nel modello Redditi 2025**  
di Alessandro Bonuzzi

## **IVA**

**Escluso l'obbligo di versamento dell'IVA non dovuta in assenza di rischio di danno erariale**  
di Marco Peirola

## **IVA**

**La riclassificazione tra i beni merce di un bene strumentale non ha effetto sul pro rata Iva**  
di Sandro Cerato - Direttore Scientifico del Centro Studi Tributari

## **BILANCIO**

**Il bilancio di sostenibilità tra rinvii e incertezze**  
di Greta Popolizio

## **IN DIRETTA**

**Euroconference In Diretta puntata del 9 settembre 2025**  
di Euroconference Centro Studi Tributari

## **ORGANIZZAZIONE STUDI E M&A**

**Neutralità fiscale e rivalutazione delle quote: nuove opportunità per gli studi professionali**  
di **Riccardo Conti di MpO & Partners**

**CASI OPERATIVI**

---

***Conseguenze dell'errore nella determinazione del concordato***di **Euroconference Centro Studi Tributari**

 **EuroconferenceinPratica**

Scopri la **soluzione editoriale**  
**integrata** con l'**AI indispensabile**  
per **Professionisti e Aziende >>**



Alfa S.r.l. con il modello Redditi 2024 aveva presentato l'adesione al concordato preventivo per il biennio 2024-2025.

In sede di compilazione della dichiarazione Redditi 2025, ci si è accorti che lo scorso anno, nella compilazione nel quadro CPB, è stato commesso un errore (non è stata sterilizzata una plusvalenza di 1.000 euro) con la conseguenza che il reddito concordato è stato leggermente sottostimato.

Come occorre comportarsi? Il concordato optato lo scorso anno è valido o tale errore ne pregiudica gli effetti? Si deve fare riferimento al reddito concordato oppure occorre presentare una dichiarazione integrativa per rettificarlo?

**[LEGGI LA RISPOSTA DI CENTRO STUDI TRIBUTARI SU FISCOPRATICO...](#)**

**FiscoPratico**

I "casi operativi" sono esclusi dall'abbonamento Euroconference News e consultabili solo dagli abbonati di FiscoPratico.

GUIDA AGLI ADEMPIMENTI

---

## Credito d'imposta 5.0 nel modello Redditi 2025

di Alessandro Bonuzzi

Seminario di specializzazione

### Transizione 5.0

Credito d'imposta per la transizione digitale ed energetica

Scopri di più

Nel **modello Redditi 2025** figura per la prima volta il **credito d'imposta transizione 5.0**; va indicato nella Sezione I del quadro RU, utilizzando il nuovo **codice credito "T6"**.

In particolare, la misura agevolativa maturata, comunicata al beneficiario da parte del GSE, deve essere inserita nel **rigo RU5**. Quindi, in generale, nel modello Redditi 2025 vanno **indicati i crediti d'imposta transizione 5.0** relativi a **progetti di innovazione completati e comunicati dal GSE nel periodo d'imposta 2024**.

Nella **Sezione II** del quadro RU **non deve essere indicato alcun dato**, a differenza di quanto avviene per il credito d'imposta 4.0. Peraltro, avendo il GSE chiarito con una faq del 24 febbraio 2024 che il credito d'imposta transizione 5.0 **non** è un **aiuto di stato**, il soggetto beneficiario **non dovrebbe essere tenuto a compilare il corrispondente prospetto** del quadro RS, al rigo RS401.

Si ricorda che il beneficio, disciplinato dall'[art. 38, D.L. n. 19/2024](#), consiste in un credito d'imposta riconosciuto alle imprese che effettuano nuovi investimenti in **strutture produttive ubicate nel territorio dello Stato**, nell'ambito di progetti di innovazione da cui consegua **una riduzione dei consumi energetici**.

Possono accedere all'agevolazione tutte le **imprese residenti** nel territorio dello Stato e le stabili organizzazioni nel territorio dello Stato di soggetti non residenti, indipendentemente dalla forma giuridica, dal settore economico di appartenenza, dalla dimensione e dal **regime fiscale di determinazione del reddito dell'impresa**. Ne sono, però, **escluse** le imprese:

- in stato di **liquidazione volontaria, fallimento, liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo senza continuità aziendale** o sottoposte ad altra procedura concorsuale, oppure che abbiano in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;
- destinatarie di **sanzioni interdittive** ex D.Lgs. n. 231/2001, nonché ai sensi del **codice antimafia** di cui al D.Lgs. n. 159/2011;
- che non rispettino le **normative sulla sicurezza nei luoghi di lavoro** applicabili in

ciascun settore e **inadempienti** rispetto agli obblighi di versamento dei **contributi previdenziali e assistenziali** a favore dei lavoratori.

Sono ammissibili al beneficio, invece, i progetti di innovazione **avviati dal 1° gennaio 2024 e completati entro il 31 dicembre 2025** aventi ad oggetto **investimenti effettuati in uno o più beni materiali e immateriali nuovi** strumentali all'esercizio d'impresa di cui agli [Allegati A e B, Legge n. 232/2016](#), tramite i quali sia conseguita complessivamente una **riduzione dei consumi energetici** della struttura produttiva localizzata nel territorio nazionale, cui si riferisce il progetto di innovazione, **non inferiore al 3%** o, in alternativa, una **riduzione dei consumi energetici dei processi** interessati dall'investimento **non inferiore al 5%**.

Ad ogni modo, l'**interconnessione**, che **non rileva ai fini del completamento**, dei beni strumentali 4.0 deve avvenire entro il **28 febbraio 2026**.

Nell'ambito del progetto di innovazione **sono altresì agevolabili**:

- gli investimenti in beni materiali nuovi strumentali all'esercizio d'impresa finalizzati all'**autoproduzione di energia da fonti rinnovabili** destinata all'autoconsumo, anche a distanza, a eccezione delle biomasse, compresi **gli impianti per lo stoccaggio dell'energia prodotta**;
- le spese in attività di **formazione** finalizzate all'acquisizione o al consolidamento delle competenze nelle tecnologie rilevanti per la transizione digitale ed energetica dei processi produttivi.

Per **data di avvio** del progetto di innovazione si intende la **data del primo impegno giuridicamente vincolante** ad ordinare i beni oggetto di investimento, ovvero qualsiasi altro tipo di impegno che renda irreversibile l'investimento stesso, a seconda di quale condizione si verifichi prima.

Il progetto di innovazione si intende, invece, **completato** alla **data di effettuazione dell'ultimo investimento** che lo compone, e in particolare:

1. nel caso in cui l'ultimo investimento abbia ad oggetto **beni materiali e immateriali nuovi** strumentali 4.0, alla data di **effettuazione** degli investimenti secondo le regole generali previste dai [commi 1 e 2 dell'art. 109, TUIR](#), a **prescindere dai principi contabili applicati**;
2. nel caso in cui l'ultimo investimento abbia ad oggetto **beni materiali nuovi strumentali all'esercizio d'impresa**, finalizzati all'autoproduzione di energia da fonti rinnovabili destinata all'autoconsumo, alla data di **fine lavori** dei medesimi beni;
3. nel caso in cui l'ultimo investimento abbia ad oggetto **attività di formazione finalizzate all'acquisizione o al consolidamento delle competenze** nelle tecnologie rilevanti per la transizione digitale ed energetica dei processi produttivi, alla data di sostenimento dell'**esame finale** attestante il **risultato conseguito**.

Gli investimenti oggetto dei progetti di innovazione sono agevolabili nel **limite massimo** complessivo di **costi ammissibili pari a 50.000.000 di euro annui per ciascun soggetto beneficiario** in riferimento all'anno di completamento dei progetti di innovazione.

Il beneficio è determinato a seconda dell'**ammontare** della spesa agevolabile e della **riduzione** dei consumi energetici conseguita.

#### **Il credito d'imposta transizione 5.0:**

- **non concorre** alla formazione del **reddito** e della **base imponibile IRAP**, né rileva ai fini del rapporto di cui agli [artt. 61 e 109, comma 5, TUIR](#);
- è utilizzabile esclusivamente in **compensazione** tramite modello F24 con codice tributo "7072", decorsi 5 giorni dalla trasmissione da parte del GSE all'Agenzia delle Entrate dell'elenco dei beneficiari e del credito d'imposta spettante e comunque **decorsi 10 giorni dalla comunicazione del GSE** all'impresa dell'importo del credito utilizzabile;
- è utilizzabile in una o più quote **entro il 31 dicembre 2025**. L'ammontare del credito d'imposta non utilizzato al 31 dicembre 2025 è utilizzabile in **5 quote annuali di pari importo**;
- non è soggetto al **limite annuale** di utilizzazione dei crediti d'imposta del quadro RU pari a 250.000 euro (ex [art. 1, comma 53, Legge n. 244/2007](#));
- non è soggetto al **limite generale** annuo alla compensazione orizzontale in F24 pari a 2 milioni di euro (ex [34, Legge n. 388/2000](#));
- **non soggiace** al **divieto** di compensazione dei **crediti erariali** in presenza di debiti iscritti a ruolo per un importo superiore a 1.500 euro (ex [art. 31, D.L. n. 78/2010](#)).

## IVA

## ***Escluso l'obbligo di versamento dell'IVA non dovuta in assenza di rischio di danno erariale***

di **Marco Peirola**

Master di specializzazione

### **IVA nei rapporti con l'estero**

Scopri di più

L'art. 203, Direttiva n. 2006/112/CE, recepito dall'[art. 21, comma 7, D.P.R. n. 633/1972](#), prevede che l'IVA sia dovuta da **chiunque la indichi in fattura** e, quindi, anche **in assenza di un'operazione imponibile**.

La portata di tale disposizione nel caso in cui il cliente, al quale il fornitore abbia erroneamente addebitato una maggiore IVA per effetto dell'applicazione di un'**aliquota superiore a quella prevista per l'operazione posta in essere**, sia un **"privato consumatore"**, in quanto tale **non legittimato a esercitare la detrazione** dell'imposta, è stata esaminata dalla Corte di Giustizia UE con 2 recenti sentenze.

La prima, più datata, è relativa alla [causa C-378/21 dell'8 dicembre 2022](#), rispetto alla quale la Corte ha affermato che il fornitore **non è obbligato a versare all'Erario la maggiore IVA** erroneamente addebitata in fattura.

Infatti, il citato art. 203, Direttiva n. 2006/112/CE, ha l'obiettivo di evitare il **rischio di danno erariale conseguente all'esercizio della detrazione** da parte del cliente; rischio che non si pone nel caso di specie, in cui il **cliente sia un "privato consumatore"**.

Dato che l'IVA indebitamente applicata non deve essere versata all'Erario, la Corte ha ritenuto **"assorbite"** le **ulteriori questioni sollevate dal giudice nazionale**, dirette a sapere:

- se **la rettifica della fattura possa essere omessa qualora**, da un lato, sia escluso il rischio di perdita di gettito e, dall'altro, la **rettifica della fattura non sia più possibile**;
- se **la rettifica dell'IVA sia preclusa** dal fatto che il cliente abbia corrisposto l'imposta al fornitore, che, quindi, **otterrebbe un indebito arricchimento**.

Più recentemente, con la [sentenza 1° agosto 2025, causa C-794/23](#), la Corte ha confermato la propria posizione.

Nel caso considerato, **l'errore di aliquota** è stato commesso dal **gestore di un parco giochi** e

non è possibile escludere che, tra i numerosi visitatori, vi siano anche **clienti che rivestono la qualifica di soggetti passivi IVA**, ponendosi, quindi, la questione di quale sia la **linea di demarcazione tra le due fattispecie**, tenuto anche conto che **l'identità dei clienti nei "contratti di massa" non viene solitamente annotata** dall'impresa che effettua la prestazione.

La Corte ha anzitutto ribadito che, in una situazione in cui una parte dell'IVA addebitata è stata erroneamente fatturata, l'art. 203, Direttiva n. 2006/112/CE, è applicabile solo all'**importo dell'imposta che supera quello correttamente fatturato**. Infatti, in questo caso, sussiste un **rischio di perdita di gettito fiscale**, in quanto il destinatario della fattura, se soggetto passivo, **potrebbe essere esercitare il diritto alla detrazione** senza che l'Amministrazione finanziaria sia in grado di **stabilire se siano soddisfatte le condizioni per l'esercizio di tale diritto**.

Ne consegue che l'applicazione dell'art. 203, Direttiva n. 2006/112/CE, è subordinata unicamente all'esistenza di un rischio di perdita di gettito fiscale, il quale deve essere **valutato sulla base di ciascuna specifica fattura** e non può dipendere dal fatto che le prestazioni siano state fornite **non soltanto a persone che non sono soggetti passivi, ma anche a soggetti passivi**. Pertanto, ai fini della valutazione dell'esistenza del rischio in esame, occorre verificare se il destinatario della fattura sia **effettivamente un soggetto passivo** e possa, in caso positivo, esercitare **il diritto alla detrazione**.

In ordine alla **nozione di "privato consumatore"**, rispetto al quale non è configurabile il rischio di danno erariale, la Corte ha confermato che, per tale, s'intende non soltanto la persona che non è un soggetto passivo, ma anche il **soggetto passivo che, in una determinata situazione, non può esercitare il diritto di detrazione**. Pertanto, l'obbligo di versare all'Erario l'IVA indebitamente applicata **non opera per le fatture emesse nei confronti di soggetti passivi** che, a causa dell'utilizzo della prestazione per fini privati, non hanno, sotto il profilo sostanziale, alcun diritto alla detrazione. Lo stesso vale anche, sempre a titolo di esempio, per **le prestazioni rese a favore di soggetti passivi ai quali**, in considerazione della natura esente delle operazioni effettuate "a valle", **non spetta parimenti, sotto il profilo sostanziale, il diritto di detrazione**.

Infine, nella [causa C-794/23](#), la Corte si è pronunciata anche sulle **modalità di determinazione dell'IVA non dovuta da versare all'Erario** nel caso in cui una parte dei clienti ai quali sia stata erroneamente addebitata l'imposta siano **soggetti passivi con diritto alla detrazione**.

**L'individuazione esatta delle fatture**, in relazione alle quali sussiste un rischio di perdita di gettito e di quelle per le quali tale rischio, è escluso riguarda l'**autonomia procedurale degli Stati membri**, attenendo all'onere di esporre e provare i fatti nel **procedimento tributario del rispettivo Stato membro**.

Di conseguenza, l'Amministrazione finanziaria deve accertare, in linea di principio, il **numero delle fatture emesse nei confronti di soggetti passivi** per poter affermare l'esistenza di un debito d'imposta ai sensi dell'art. 203, Direttiva n. 2006/112/CE e, a tal fine, **occorre tenere**





**conto di tutte le circostanze pertinenti**, quali la natura del servizio fornito, le **modalità di prestazione e di fatturazione di tale servizio**, nonché di ogni **informazione statistica relativa ai destinatari** di detto servizio di cui dispone il suo prestatore. A questo riguardo, assume particolare rilievo il fatto che, nel caso di specie, i clienti del soggetto passivo interessato siano piuttosto raramente altri soggetti passivi.

La Corte ha ammesso la possibilità di **stimare la base imponibile**, qualora la stessa non possa essere quantificata, purché siano **rispettati i principi di neutralità dell'imposta e di proporzionalità**.

Come indicato dall'Avvocato generale nelle conclusioni presentate il 19 dicembre 2024, i **criteri ritenuti idonei** per una stima della quota delle fatture che implicano un rischio di perdita di gettito discendono dal **tipo di prestazione e dalla cerchia di clienti tipica**. Anche l'identità del fornitore e il tipo di contributo reso al fine di chiarire i fatti possono **costituire criteri rilevanti per una stima**.

## IVA

## ***La riclassificazione tra i beni merce di un bene strumentale non ha effetto sul pro rata Iva***

di **Sandro Cerato** - Direttore Scientifico del Centro Studi Tributari

Convegno di aggiornamento

### **Dichiarazione Iva 2026: novità e casi operativi**

Scopri di più

La riclassificazione di un bene strumentale tra i beni merce, in applicazione del documento OIC 16, non rileva ai fini del calcolo del pro-rata Iva. È questa la conclusione cui perviene l'Agenzia delle entrate nella [risposta ad interpello n. 231](#), pubblicata ieri. Nel caso specifico esposto nell'istanza, una Fondazione che svolge attività principale di casa di riposo (esente IVA) e attività secondaria di locazione immobiliare (imponibile IVA), applica il pro-rata di detrazione. A causa di esigenze finanziarie, la Fondazione ha deciso di vendere uno dei suoi immobili strumentali, riclassificandolo nel bilancio dall'attivo immobilizzato all'attivo circolante a partire dal 2022, in conformità con il principio contabile OIC 16. L'immobile è stato poi venduto nel 2024 con opzione per l'applicazione dell'IVA. L'Istante ha chiesto se tale operazione imponibile concorra al calcolo della percentuale di detrazione IVA, ed a parere dello stesso, l'operazione imponibile dovrebbe concorrere al calcolo del pro-rata di detrazione IVA.

La Fondazione argomenta che, al momento della vendita, il bene non era più qualificabile come bene ammortizzabile ai sensi degli **artt. 102 e 103** del TUIR, avendo perso tale qualifica e il diritto alla deducibilità degli ammortamenti una volta riclassificato nell'attivo circolante. Richiamando l'[art.19-bis, comma 2, D.P.R. n. 633/1972](#), che recepisce l'articolo 174, paragrafo 2, lettera a), della Direttiva n. 2006/112/CE, l'Istante ha evidenziato che entrambe le normative prevedono l'esclusione dal calcolo del pro-rata del volume d'affari relativo alle cessioni di "beni ammortizzabili" (o "beni d'investimento"). Sono, inoltre, citate le [risposte a interpello n. 165/2020](#) e [n. 413/2023](#), dalle quali si evince che, per l'individuazione dei beni ammortizzabili, si deve fare riferimento ai criteri previsti ai fini delle imposte sui redditi. Pertanto, essendo il bene stato qualificato come "bene merce" a partire dal 2022, la Fondazione riteneva che dovesse essere considerato tale ai fini IVA, prescindendo dalla sua prima classificazione come bene ammortizzabile.

L'Agenzia delle Entrate ha richiamato l'[art.19-bis, comma 2, D.P.R. n. 633/1972](#), il quale stabilisce che per il calcolo della percentuale di detrazione non si tiene conto delle cessioni di beni ammortizzabili. Questa esclusione è motivata dall'esigenza di evitare che l'inclusione delle cessioni di beni ammortizzabili possa falsare il significato reale del pro-rata, non

riflettendo più l'ordinaria e normale attività del soggetto passivo. Le cessioni di tali beni, infatti, hanno solitamente carattere straordinario e occasionale. L'Agenzia ha confermato, citando le stesse risposte a interpello richiamate dall'Istante ([nn. 165/2020](#) e [413/2023](#)), che i "beni oggetto dell'attività propria dell'impresa" sono quelli il cui impiego qualifica e realizza l'attività economica (es. commercio, lavorazione), mentre i "beni strumentali utilizzati nell'esercizio dell'attività propria" sono impiegati esclusivamente come mezzo per l'esercizio di detta attività. L'attività propria dell'impresa è quella normalmente ed abitualmente esercitata, non quella svolta in maniera occasionale o di scarsa rilevanza.

Nel caso specifico, l'immobile era stato iscritto tra le immobilizzazioni materiali fin dall'acquisizione e riclassificato nell'attivo circolante solo nel 2022, in occasione della delibera di dismissione, seguendo l'OIC 16. L'Agenzia ha sottolineato che, nell'ambito dell'ordinaria attività della Fondazione, la cessione di un bene ammortizzabile rappresenta un evento straordinario, non abituale e occasionale. La Fondazione, infatti, non si occupa della vendita di beni immobili, e l'operazione di cessione ha carattere occasionale e residuale rispetto alla sua normale attività.

Alla luce di queste considerazioni, l'Agenzia delle Entrate ha ritenuto che, in base all'[art.19-bis, comma 2, D.P.R. n. 633/1972](#), la cessione del fabbricato strumentale in esame non debba essere considerata nel calcolo della percentuale di detrazione del pro-rata. Ciò significa che la riclassificazione contabile di un bene strumentale da immobilizzazione ad attivo circolante non altera la sua natura sostanziale di "bene ammortizzabile" ai fini dell'esclusione dal calcolo del pro-rata IVA, se la sua cessione rimane un evento straordinario e non costituisce l'attività propria dell'impresa.

**BILANCIO**

## ***Il bilancio di sostenibilità tra rinvii e incertezze***

di **Greta Popolizio**

Master di specializzazione

### **Bilancio di sostenibilità**

Scopri di più

**L'entrata in vigore dell'obbligo di rendicontazione di sostenibilità per le imprese di grandi dimensioni** si sta rivelando **piuttosto complessa**.

Come noto, il **D.Lgs. n. 125/2024** ha recepito, nel nostro ordinamento, la Direttiva CSRD (Corporate Sustainability Reporting Directive, Direttiva n. 2022/2464/UE) che, ricordiamolo, prevedeva la **pubblicazione obbligatoria del bilancio di sostenibilità** a partire dall'esercizio 2025 **per le aziende di maggiori dimensioni**, secondo i principi di rendicontazione ESRS (adottati tramite apposito Regolamento (UE) n. 2023/2772).

L'**art. 1, lett. n), D.Lgs. n. 125/2024**, definisce in **modo puntuale le imprese destinatarie** dei nuovi adempimenti:

«n) **«imprese di grandi dimensioni»**: le società che alla data di chiusura del bilancio abbiano superato, nel primo esercizio di attività o successivamente per due esercizi consecutivi, due dei seguenti limiti:

- **totale dello stato patrimoniale: euro 25.000.000;**
- **ricavi netti delle vendite e delle prestazioni: euro 50.000.000;**
- **numero medio dei dipendenti occupati durante l'esercizio: 250».**

Per completezza espositiva, ricordiamo che, oltre alle sopracitate imprese, la Direttiva CSRD ed il D.Lgs. n. 125/2024 si occupano anche delle **imprese di interesse pubblico e delle PMI che hanno emesso titoli quotati** nei mercati regolamentati della Comunità Europea.

La **platea dei soggetti** tenuti all'adempimento e la complessità delle informazioni richieste dai principi ESRS ha indotto il Parlamento Europeo a **“sospendere” l'applicazione dei nuovi obblighi**, prevedendo in prima battuta con un provvedimento di urgenza (Direttiva n. 2025/794/UE c.d. **Stop the Clock**), il **differimento di 2 anni dell'obbligo di rendicontazione**.

L'Italia si adegua a questa Direttiva europea mediante la modifica del D.Lgs. n. 125/2024, ad opera dell'**art. 10, comma 1-bis, D.L. n. 95/2025**, convertito in Legge n. 118/2025. Tale

modifica dispone il **rinvio nelle seguenti modalità**.

### **Rinvio di 2 anni per la CSRD**

**L'applicazione degli obblighi di rendicontazione di sostenibilità** introdotti dalla Direttiva (UE) n. 2464/2022 **viene spostata avanti di 2 anni per**

- **le grandi imprese**, con inizio in data **1° gennaio 2027** (e non più **1° gennaio 2025**);
- **per le PMI quotate** dagli esercizi con inizio in data **1° gennaio 2028** (e non più **1° gennaio 2026**).

Resta in vigore l'obbligo, a decorrere dall'esercizio 2024, per **le grandi imprese e gli enti di interesse pubblico che alla data di chiusura del bilancio superano il numero medio di 500 dipendenti occupati** durante l'esercizio e per gli enti di interesse pubblico che costituiscono imprese madri di un grande gruppo e che, **su base consolidata**, alla data di chiusura del bilancio, superano **il criterio del numero medio di 500 dipendenti occupati durante l'esercizio**.

Ciò che resta ancora da definire, sia a livello comunitario che, naturalmente, a livello nazionale, **saranno i nuovi limiti dimensionali delle società obbligate**. Il **pacchetto Omnibus**, ossia l'insieme di provvedimenti che a livello comunitario ha annunciato importanti modifiche all'impianto normativo relativo alla rendicontazione di sostenibilità, prevede, infatti, che venga altresì **ridotta la platea dei soggetti coinvolti**, mediante un **importante innalzamento del numero di dipendenti in forza alle imprese** (probabilmente a 1.000) e che vengano **notevolmente semplificati i principi di rendicontazione**.

Attualmente, le modifiche ai principi di rendicontazione obbligatori ESRS sono **in fase di pubblica consultazione, a partire dallo scorso 31 luglio 2025 e per 60 giorni**.

Contestualmente è stata **rafforzata l'autorevolezza dei principi di rendicontazione volontaria per le PMI**, cd. **VSME** (Voluntary Small Medium Enterprises), tramite la raccomandazione della Commissione Europea C (2025) 4984 del 30 luglio 2025. Ci si aspetta, tuttavia, **una revisione anche di tale set di principi**, ad oggi molto semplici, per poterli **rendere idonei ad una informativa completa anche delle aziende di dimensioni non piccole**.



**IN DIRETTA**

---

## ***Euroconference In Diretta puntata del 9 settembre 2025***

di **Euroconference Centro Studi Tributari**



**EuroconferenceinPratica**

Scopri la **soluzione editoriale**  
**integrata** con l'**AI indispensabile**  
per **Professionisti e Aziende >>**



L'appuntamento quindicinale dedicato alle novità e alle scadenze del momento. Una “prima” interpretazione delle “firme” di Euroconference che permette di inquadrare il tema di riferimento offrendo una prima chiave interpretativa. Una “bussola” fondamentale per l'aggiornamento in un contesto in continua evoluzione. Arricchiscono l'intervento dei relatori i riferimenti ai prodotti Euroconference per tutti gli approfondimenti del caso specifico. Guarda il video di Euroconference In Diretta, il servizio di aggiornamento settimanale con i professionisti del Comitato Scientifico di Centro Studi Tributari.

## ***Neutralità fiscale e rivalutazione delle quote: nuove opportunità per gli studi professionali***

di Riccardo Conti di MpO & Partners



La recente riforma fiscale ha segnato un passaggio importante per gli studi professionali, estendendo a questi ultimi il principio della neutralità fiscale nelle operazioni di riorganizzazione in società tra professionisti (STP). Conferimenti, fusioni e scissioni possono oggi essere realizzati senza generare effetti impositivi immediati, aprendo la strada a operazioni di pianificazione che fino a poco tempo fa risultavano penalizzate dal punto di vista fiscale.

In questo nuovo quadro, due istituti tributari assumono un rilievo particolare: la participation exemption (PEX) e la rivalutazione delle quote. Entrambi incidono sul trattamento fiscale delle plusvalenze da partecipazioni, ma lo fanno con logiche e presupposti profondamente diversi. La PEX rappresenta un meccanismo strutturale e permanente del sistema tributario, applicabile alle società ed enti commerciali soggetti a IRES. Il regime consiste nell'esenzione, ai fini IRES, del 95% delle plusvalenze realizzate dalla cessione di partecipazioni qualificate, a condizione che siano rispettati determinati requisiti: detenzione minima di dodici mesi, iscrizione delle partecipazioni tra le immobilizzazioni finanziarie nei bilanci dei tre esercizi precedenti, residenza della partecipata in Paesi non a fiscalità privilegiata ed effettivo esercizio di attività commerciale da parte della stessa.

L'effetto pratico è quello di ridurre in maniera significativa l'imposizione sul realizzo, pur imponendo un vincolo temporale che condiziona la libertà di pianificazione delle operazioni. La rivalutazione delle quote si colloca invece in un'ottica diversa. Si tratta di una misura straordinaria, inizialmente riproposta dal legislatore a intervalli regolari, rivolta principalmente a persone fisiche e soggetti IRPEF che detengono partecipazioni al di fuori del regime d'impresa. Tale istituto consente di rideterminare il costo fiscale delle partecipazioni attraverso una perizia giurata e il pagamento di un'imposta sostitutiva, attualmente pari al 18% (per un maggiore dettaglio sul funzionamento della rivalutazione delle quote si rinvia al precedente contributo "[Cessione quote: validità e convenienza dell'istituto della rivalutazione](#)").

Tale opzione è diventata permanente con la Legge di Bilancio 2025, la quale ammette la



possibilità di rivalutare annualmente il valore fiscale di quote societarie possedute al 1° gennaio di ciascun anno a condizione che la perizia di stima ed il versamento dell'imposta sostitutiva vengano effettuate entro il 30 novembre dello stesso anno.

L'elemento di maggiore interesse che caratterizza tale istituto è rappresentato dal fatto che, per beneficiare dell'agevolazione fiscale, **non è richiesto un periodo minimo di detenzione della partecipazione**. Questo aspetto rende lo strumento estremamente flessibile, in quanto permette di pianificare fin da subito eventuali cessioni di quote rivalutate senza dover attendere un periodo prestabilito. Con l'introduzione della neutralità fiscale dei conferimenti degli studi professionali in STP, si aprono scenari di notevole interesse per il mondo professionale.

[continua a leggere...](#)